



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 109 DEL 23 OTT. 2014

OGGETTO: Disposizioni in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. DGR 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A – “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”. Posticipo dell’inizio del divieto stagionale di spandimento degli effluenti di allevamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto dirigenziale, limitatamente all’anno corrente, si dispone il posticipo di 10 giorni dell’inizio del divieto di spandimento di taluni effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati, nell’ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, che decorre pertanto dal giorno 11 novembre 2014.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che il corrente anno 2014 è stato caratterizzato da precipitazioni che si sono manifestate con eventi frequenti e con cadenza alquanto regolare nel corso dell’intera stagione primaverile-estiva;

CONSIDERATO che, secondo quanto confermato dai bollettini agrometeorologici stagionali di ARPA del Veneto, “...durante l’intero periodo estivo, le precipitazioni sulla regione sono state frequenti, anche abbondanti, e ben distribuite. Tutti e tre i mesi estivi sono stati molto piovosi, in particolare il mese luglio che ha superato di quasi tre volte le medie del periodo. Mentre l’estate scorsa le piogge sono state in prevalenza nella norma, ad eccezione del bellunese orientale e del trevigiano dove sono state un po’ inferiori, quest’anno le precipitazioni sono state eccezionalmente elevate su tutta la regione, fino a superare anche più del doppio i valori medi del periodo in alcune zone prealpine e della costa”, e specialmente che “...le temperature massime sono risultate le più basse della serie storica (periodo che va dal 1994 al 2013) e le minime, invece, sono state nella norma. L’elevata instabilità, che ha caratterizzato l’estate 2014, ha attenuato il riscaldamento diurno, mentre ha smorzato l’irraggiamento notturno”;

RILEVATO che le particolari condizioni meteorologiche estive, come da più fonti evidenziato, hanno determinato un ritardo generalizzato della maturazione delle colture primaverili-estive (mais e soia, in particolare) di 10-15 giorni e, conseguentemente, una compressione dell’intervallo di tempo necessario per le operazioni di raccolta e successiva distribuzione degli effluenti di allevamento, prima dell’inizio del divieto stagionale di spandimento;

CONSIDERATO che l’evoluzione tecnologica ha prodotto attrezzature e sistemi di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento di elevata efficacia agronomica ed ambientale, a cui è necessario fare ricorso al fine di garantire la salvaguardia delle componenti ambientali, ed in particolare dei corpi idrici superficiali e profondi;

VISTO l’articolo 8, comma 2 del citato allegato A alla DGR n. 1150/2011, secondo il quale, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, per determinate scadenze, decorrenze diverse da quelle previste, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che successivamente al previsto posticipo dell’inizio del divieto di spandimento restano interamente confermati tutti i vincoli e i divieti di utilizzazione degli effluenti stabiliti agli articoli 4 e 5 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150;

DATO ATTO, pertanto, che gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) possono essere ottemperati qualora l'intervento agronomico venga effettuato senza superare il livello di saturazione dei terreni, su terreni che presentano ancora sufficiente capacità di campo, non sussistendo – in tale caso – il rischio reale di contatto tra i corpi idrici ed effluenti zootecnici applicati;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, “...di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente [ora Sezione Agroambiente] della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi..., e quant'altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal “Secondo Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, “Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato” – “Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR 11 febbraio 2014, n. 104, concernente le disposizioni applicative per l'anno 2014 del regolamento (CE) n. 73/2009 e smi, e del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, in materia di Condizionalità in agricoltura;

VISTA la nota a firma congiunta delle Organizzazioni Professionali Agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura Veneto) trasmessa in data 6 ottobre 2014, prot. n. 165/MB/ls, con la quale si evidenziano le difficoltà, per gli agricoltori, ad effettuare la raccolta delle produzioni e lo spandimento degli effluenti di allevamento in un arco di tempo ridotto per le cause anzidette;

DATO ATTO della trasmissione della testo proposto per l'approvazione del presente atto alla Sezione Geologia e Georisorse (specificamente competente in materia di tutela delle acque) e della condivisione dell'accettabilità della limitata dilazione del divieto;

RITENUTO che risulta pertanto possibile, senza alcuna ripercussione ambientale significativa, provvedere ad un limitato posticipo di giorni 10 della data di inizio del divieto di distribuzione ai fini agronomici degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati;

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire – limitatamente all'annualità corrente – nella data di martedì 11 novembre 2014 l'inizio del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, per le motivazioni precedentemente descritte, con esclusione dei letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca \geq al 20%, per i quali resta confermata la data di inizio del divieto spandimento del 15 dicembre 2014;
3. di richiamare, sulla base dell'articolo 6, comma 9 della decisione di deroga 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che quanto stabilito al precedente punto 2 non si applica ai soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla deroga per l'anno 2014, ai sensi della medesima decisione;

4. di riconfermare, con l'eccezione di quanto disposto al precedente punto 2, i divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011;
5. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
6. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatoria definiti in materia di Condizionalità con DGR 11 febbraio 2014, n. 104, relativamente all'Atto A4 – “Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;
7. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 del vigente Programma d'azione (allegato A alla DGR n. 1150/2011);
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato dott. Riccardo De Gobbi